

Allegato "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMADEUS ARTE

Art. 1) Costituzione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del (codice del Terzo Settore", di seguito indicato come CTS) D.Lgs del 3 Luglio 2017 n 117 (e successive modificazioni) l'Associazione **AMADEUS ARTE** di promozione sociale (acronimo APS) Ente del Terzo Settore (**acronimo ETS**) (d'ora innanzi "Associazione"). L'Associazione è regolata anche dalle disposizioni del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto (quale sua parte integrante e sostanziale) e dal Codice del Terzo Settore (e successive modificazioni) e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Ha sede a Milano (MI), attualmente presso AVS, Viale Cirene 18. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2052.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, svolge attività solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività, divise per le seguenti aree:

- A) **attività didattiche** (corsi, masterclass, seminari, laboratori, summer school, eccetera);
- B) **attività di ricerca e divulgazione** (convegni, conferenze, pubblicazioni, eccetera);
- C) **attività di promozione, distribuzione e produzione artistica e culturale** (musica, teatro, balletto, eccetera);

Per quanto riguarda le **attività didattiche** l'Associazione intende organizzare e promuovere dei corsi e

percorsi didattici (laboratori, seminari, convention, eccetera) sia in presenza che on line, avvalendosi come docenti sia di associati che abbiano maturato competenze specifiche sia di professionisti del campo specifico esterni all'Associazione.

Per quanto riguarda le **attività di ricerca**, l'Associazione intende attivare e promuovere convegni, riunioni e progetti culturali basati anche sull'unione di diverse discipline artistiche (musicali, performative, multimediali, visive e letterarie, eccetera) con l'intento di costruire network culturali e scambi interculturali tra le varie associazioni, centri culturali, centri di ricerca, musei, mostre, spazi espositivi, eccetera;

Per quanto riguarda le **attività di promozione, distribuzione e produzione** artistica e culturale (musicale, teatrale, balletto, cabaret, arti visive, eccetera) l'Associazione intende organizzare eventi e spettacoli e altre manifestazioni artistiche (di Prosa, Balletto, Musica e altre arti performative con vari gruppi, compagnie, realtà e con varie formazioni) in Italia o all'Estero, curandone sia gli aspetti artistici che quelli amministrativo/gestionali (organizzativi, contrattuali, amministrativi, fiscali e previdenziali). Si prevede di costituire al proprio interno gruppi di lavoro (come complessi artistici e/o comitati) che facilitino la realizzazione dello scopo sociale nell'ambito artistico. Queste articolazioni potranno assumere denominazioni particolari su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio specificarne la funzione in seno all'Associazione, fatto salvo la costituzione del gruppo stabile. Tali gruppi di lavoro potranno avvalersi della collaborazione anche di non soci, qualora ciò sia reputato utile per il raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione potrà anche incidere il proprio materiale artistico, tecnico, formativo (anche inedito) su compact disc e su ogni altro supporto audio-visivo o cartaceo o anche sul web. Tali attività potranno essere svolte direttamente dall'Associazione (nel pieno rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di editoria e di radio/tele diffusione) oppure indirettamente tramite la collaborazione con altri soggetti o Editori per la produzione e la distribuzione del predetto materiale; L'Associazione potrà utilizzare, per la promozione delle proprie attività didattiche (e di ricerca e di produzione artistica) inserzioni pubblicitarie su giornali, radio, televisione, siti internet, social e con qualsiasi altro mezzo (giornali, libri, opuscoli, volantini, manifesti, eccetera) nonché attraverso cd, dvd, film o altro materiale audio/video registrato su qualsiasi supporto informatico e multimediale, nel rispetto e nei limiti della normativa specifica vigente. Se in conformità con i propri scopi sociali, l'Associazione potrà eventualmente anche effettuare delle operazioni mobiliari e immobiliari ritenute utili nonché assumere partecipazioni in associazioni o fondazioni con oggetto analogo o connesso (o comunque coerenti con gli scopi sociali e ritenute utile ai fini istituzionali). L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'Art. 7 del medesimo decreto. Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione si propone di coinvolgere, mediante appositi accordi o convenzioni, persone, società, associazioni, fondazioni ed altri enti o istituzioni, sia pubbliche che private. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone e le istituzioni che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il voto del socio minorenni viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono

ammessi a farne parte con deliberazione dell'Assemblea. Il numero dei Soci è illimitato e tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Assemblea. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione: libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione e costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono membri della AMADEUS ARTE APS i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori/Benemeriti, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

- Soci Fondatori: sono i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Costoro sono tenuti a versare la quota sociale prevista dal Consiglio Direttivo ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- Soci Sostenitori/Benemeriti: sono persone o Enti che, mossi da spirito di solidarietà, condividono le finalità e lo scopo sociale dell'Associazione, si impegnano a versare a fondo perduto, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista per i Soci Sostenitori/Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tali Soci costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- Soci Onorari: sono coloro che, per meriti artistici o per chiara fama, vengono designati tali dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari esercitano tutti i diritti assembleari e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa;

- Soci Ordinari: sono le persone fisiche, enti o istituzioni che condividono gli scopi dell'Associazione senza svolgere particolari compiti operativi in seno ad essa, in regola col pagamento della quota annuale associativa ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo, sono coloro che avendo presentato la domanda di associazione, si impegnano a rispettare lo scopo sociale e l'eventuale regolamento interno. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea; Il diritto di voto nell'Assemblea del socio minorenne viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutte le quote o i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. I Soci sono tenuti a realizzare lo scopo sociale dell'Associazione e a contribuire al suo sviluppo secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari, come tutte le altre categorie di Soci, costituiscono le assemblee e godono dell'elettorato attivo e passivo. La qualifica di Socio diverrà definitiva previo pagamento della quota sociale, con successiva trascrizione nel nominativo del libro dei Soci, con decorrenza (retrodatata) sin dalla data di richiesta di ammissione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di

lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Assemblea mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Assemblea con delibera motivata da adottarsi entro 180 (centottanta) giorni. La qualifica di Socio diverrà definitiva previo pagamento della quota sociale, con successiva trascrizione nel nominativo del libro dei Soci, con decorrenza (retrodatata) sin dalla data di richiesta di ammissione. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva. La nomina a Socio Onorario è proposta dal Presidente al Consiglio Direttivo ed è approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione e figure delegate

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) Direttore didattico, artistico e scientifico
- f) l'Organo di Controllo, nel caso in cui l'Assemblea riterrà opportuno nominarlo;

Art. 8) Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei Soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- delibera il programma generale annuale di attività previste;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera l'ammontare delle quote associative;
- decide sulle delibere del Consiglio Direttivo sottoposte a veto del Segretario ai sensi dell'art.22;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.9;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Vigge il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 Comma 2 C.C. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria invece delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

A) Funzioni dell'Assemblea degli Associati:

- elegge direttamente, ogni cinque anni, il Presidente e nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se lo riterrà opportuno i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sull'ammissione o decadenza dei Soci;
- approva le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo, ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione - L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo (anche in via telematica), almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto - Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia oltre 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese salvo diversa indicazione.

D) Svolgimento - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il

Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze - L'Assemblea (ordinaria) è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Vigè il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 Comma 2 C.C. Non è consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il diritto di voto nell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) del socio minorenni viene attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni - È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso dura in carica 5 anni.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- proporre all'Assemblea l'approvazione o respingimento delle richieste di aspiranti Soci;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- proporre ed elaborare progetti e programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- discutere il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo e - se richiesto - il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- eleggere il Direttore artistico, didattico, scientifico e il Tesoriere;
- discutere la nomina dei membri onorari;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione – Il Consiglio Direttivo è composto da **tre membri**, scelti tutti indistintamente tra i Soci (Fondatori, Benefattori/Sostenitori, Onorari e Ordinari). La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo (Consigliere). Il Consiglio Direttivo resta in carica un quinquennio e i Consiglieri uscenti potranno essere rieletti. Appena eletto, il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti il Presidente, un Vicepresidente e un Segretario Tesoriere (che dovrà redigere i verbali delle riunioni). Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei Membri.

C) Funzionamento - Il Consiglio Direttivo si riunisce (anche in via telematica) previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e i Direttori (artistico, didattico, scientifico) se eventualmente nominati. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio: I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all'interno dell'Assemblea che presiede, così come il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano l'esercizio. Ha poteri di firma sui depositi e conti intestati alla AMADEUS ARTE APS presso Istituti Bancari o l'Amministrazione Postale, nonché risulta autorizzato a compiere le pratiche necessarie per l'apertura di uno o più Conti Correnti Bancari e per la fornitura di una o più carte di credito (e/o prepagata) intestata all'Associazione. In caso di impedimento o indisponibilità è sostituito dal Rappresentante Legale dell'Associazione oppure da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che ne esercita le mansioni, assumendo i medesimi poteri di firma.

Art. 12 Direzione didattica, artistica e scientifica

La Direzione didattica, artistica e scientifica è un organo monocratico (composto da un Direttore). I Direttori didattici, artistici e scientifici vengono eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono responsabili di tutte le scelte dell'Associazione, rispettivamente nel proprio ambito (didattico, artistico o scientifico). Le direzioni informano il Consiglio Direttivo delle scelte operate, autorizzano e sottoscrivono tutti i preventivi di spesa inerenti il proprio ambito/contesto, nonché tutti i contratti e ogni altro contratto connesso alla realizzazione del proprio ambito.

Art. 13) Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore l'organo di controllo può esercitare altresì la revisione legale dei conti. In tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Rimborso e compensi

Ai Soci, ai Direttori (artistico, didattico e scientifico), ai membri del Comitato Direttivo, al Tesoriere e ai componenti dell'organo di controllo che prestano la propria attività lavorativa attivamente a favore dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre di erogare un rimborso delle spese (documentate) per lo svolgimento di un preciso e specifico incarico precedentemente delegato e/o un compenso per lo svolgimento di un determinato incarico/mansione, se le condizioni economiche dell'Associazione lo consentono.

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione: Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, dei proventi derivanti da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Proventi della gestione: I proventi della gestione sono i proventi da contributi degli associati e dalle quote associative, i redditi da patrimonio, le erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, le attività di fund raising e le attività commerciali marginali realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

C) Funzione: Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – ricorrendone i presupposti di legge – a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Art.17) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Art.18) Devoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altra organizzazione avente analoga attività/finalità previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art 19) Controversie

In caso di controversie tra i Soci in relazione alle norme di questo Statuto, la questione sarà sottoposta per il tramite del Consiglio Direttivo ai Soci Fondatori, i quali forniranno criteri autentici per l'interpretazione delle stesse norme che saranno trascritte a verbale dal Consiglio Direttivo e varranno come se facessero parte integrante di questo Statuto.

Art 20) Disposizione transitoria

Fino alla scadenza del primo quinquennio (momento in cui l'Assemblea dei Soci rinnoverà il nuovo Consiglio Direttivo) le funzioni proprie del Consiglio saranno esercitate da tre membri scelti tra i Soci Fondatori al momento della stipulazione dell'Atto Costitutivo, e quelle di Presidente dal Socio dagli stessi designato.
